

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **111/1992** (ECLI:IT:COST:1992:111)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **05/02/1992**; Decisione del **04/03/1992**

Deposito del **18/03/1992**; Pubblicazione in G. U. **25/03/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18218**

Atti decisi:

N. 111

ORDINANZA 4-18 MARZO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 63 delle Disposizioni d'attuazione del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal Giudice conciliatore di Massa nel procedimento civile vertente tra Umberto Guidugli e Condominio di Viale Stazione, 136 - Massa, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal Giudice conciliatore di Massa nel procedimento

civile vertente tra Maria Iori Guidugli e Condominio di Viale Stazione, 136 - Massa, iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di due giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi emessi nei confronti di condomini per il pagamento di quote di oneri condominiali, il Giudice conciliatore di Massa, con due identiche ordinanze emesse il 2 luglio 1991, dopo aver sospeso l'esecuzione provvisoria degli opposti decreti, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 delle Disposizioni d'attuazione del codice civile;

che a parere del giudice a quo la norma, col prevedere che il decreto ingiuntivo - emesso, per il pagamento degli oneri condominiali, in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea - sia immediatamente esecutivo nonostante opposizione, conferirebbe al verbale dell'assemblea del condominio un'efficacia probatoria privilegiata, onde la specialità della tutela non sarebbe giustificabile rispetto ad altre situazioni creditorie e, correlativamente - sempre secondo il giudice rimettente - i condomini inadempienti si vedrebbero riservato un trattamento sfavorevole rispetto ad altre categorie di debitori;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della questione e nel merito richiamando l'ordinanza di questa Corte n. 40 del 1988, che ha deciso analoga questione in termini di manifesta infondatezza;

Considerato che i due giudizi possono essere decisi congiuntamente per l'identità del tema;

che il giudice a quo, sospesa la provvisoria esecuzione degli opposti decreti, ha dubitato della legittimità costituzionale della norma che tale esecutività attribuisce ai provvedimenti in argomento;

che peraltro questa Corte ha già esaminato la medesima questione, con riguardo anche ad altri parametri costituzionali, concludendo nel senso della manifesta infondatezza in quanto "la previsione di un mezzo di riscossione coattivo rapido ed incisivo per le spese comuni dei condomini rappresenta una risposta razionale rispetto alle peculiari esigenze dell'amministrazione condominiale, nella quale è necessario che l'amministratore possa tempestivamente disporre dei fondi destinati alle spese comuni (ripartite con delibera dell'assemblea condominiale)" (ordinanza n. 40 del 1988);

che, quindi, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 63 delle Disposizioni d'attuazione del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Massa con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.